



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

Il Capo Dipartimento

**VISTA** la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

**VISTA** l'istanza pervenuta il 26 marzo 2021 con la quale la sig.ra Valsecchi Alessandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito nella Repubblica di San Marino in data 01 dicembre 2019, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

**VISTO** il certificato attestante il superamento della prova formativa comune – tecnica, inoltrato in data 26 marzo 2021;

**VISTO** il certificato attestante il superamento della prova Eurosicurità, inoltrato in data 26 marzo 2021;

**VALUTATO** che la sig.ra Valsecchi Alessandra, dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie del Dipartimento per lo Sport, risulta in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Il titolo di maestro di sci, conseguito nella Repubblica di San Marino il 01 dicembre 2019 dalla sig.ra Valsecchi Alessandra, nata a Lecco (LC) il 20 giugno 1999, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.


### **Articolo 2**

La sig.ra Valsecchi Alessandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

### **Articolo 3**

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**28 APR 2021**



Michele Sciscioli  
Firmato digitalmente da  
SCISCIOLI MICHELE  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI